



Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE E
PASSIVE DEL LAVORO



DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE
POLITICHE DI INTEGRAZIONE

AVVISO N. 2/2012 PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO SOCIO-LAVORATIVO DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. (CUP I72I12000020007).

§ 1.PREMESSA

L'ordinamento giuridico italiano ha ratificato e reso esecutiva con L. 27 maggio 1991, n. 176, la Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989. L'art. 33 del D.L.vo 25.7.1998, n. 286 (T.U. sull'immigrazione), e successive modificazioni ed integrazioni, ha istituito il Comitato per i minori stranieri, al fine di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. I compiti del Comitato, relativi ai minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio dello Stato italiano e ai minori stranieri accolti temporaneamente in Italia, sono stati specificamente regolamentati nel successivo D.P.C.M. 5.12.1999, n. 535, e successive modificazioni ed integrazioni.

La consistente presenza di minori stranieri non accompagnati sul territorio italiano rappresenta un aspetto specifico del fenomeno migratorio. Negli ultimi decenni, infatti, la situazione dei flussi migratori si è modificata e l'Italia è diventata Paese non più di transito ma d'immigrazione anche per i minori non accompagnati. In particolare, a partire dal gennaio 2011, la situazione di instabilità che si è determinata nei Paesi del Nord-Africa ha causato un afflusso eccezionale di minori stranieri non accompagnati. Tale stato di emergenza umanitaria, dichiarato con D.P.C.M. del 12.2.2011 e prorogato con D.P.C.M. del 6.10.2011 fino al 31.12.2012, è stato generato dall'accesso nel territorio italiano di un numero elevato di cittadini di Paesi terzi in età adulta, riscontrandosi, al contempo, anche l'arrivo di un numero sempre maggiore di minori stranieri non accompagnati, che, in ragione della loro condizione, sono particolarmente vulnerabili. A seguito della predetta emergenza è stata predisposta, in attuazione dell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3933/2011 e s.m.i., un'apposita procedura di accoglienza che ha visto l'individuazione e l'organizzazione di strutture anche temporanee destinate all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Da ultimo, con l'O.P.C.M. 21.10.2011, n. 3970, per la durata dello stato di emergenza e tenuto conto dell'eccezionale afflusso di minori stranieri non accompagnati, le comunità di accoglienza per minori autorizzate o accreditate sono state autorizzate a derogare ai parametri di capienza previsti dalle disposizioni normative e amministrative delle Regioni e della Province Autonome per il 25% dei posti fissati dalle medesime disposizioni.

Nell'intero territorio nazionale risultano essere presenti al 31/12/2011 n. **6666** minori stranieri non accompagnati di cui **2958** minori stranieri non accompagnati provenienti dall'Emergenza Nord Africa. Nelle Regioni Obiettivo Convergenza sono presenti n. **2243** minori stranieri non accompagnati di cui **1453** provenienti dall'Emergenza Nord Africa.

Nella fase attuale occorre fornire dunque una risposta che superi la fase emergenziale della prima accoglienza predisponendo le misure più adeguate in particolar modo per l'inserimento dei minori stranieri, coerentemente al novellato testo dell'art. 32 del T.U. sull'immigrazione.

Difatti, sono state recentemente modificate le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età: la legge 2 agosto 2011, n. 129, di conversione del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante "disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari", ha modificato l'art. 32, comma 1 bis, del T.U. sull'immigrazione, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il permesso di soggiorno può essere

rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro o di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri, oppure che si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato per almeno due anni a un progetto di integrazione sociale e civile. Pertanto, ai sensi del nuovo art. 32, comma 1-bis, del testo unico, i minori che non possono dimostrare di trovarsi in Italia da almeno tre anni e di aver partecipato a un progetto di integrazione per almeno due anni possono comunque ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte del Comitato minori stranieri. Parimenti deve essere evidenziato come, con l'aumento del numero degli sbarchi, si sia anche incrementato il numero dei minori richiedenti protezione umanitaria e internazionale, provenienti in primo luogo proprio dai Paesi del Nord Africa. Tali minori sbarcati sulle coste nazionali fuggono dai Paesi di origine a causa del clima di grave instabilità politica sfociato anche in conflitti armati e guerre civili e si trovano quindi nella condizione di poter ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi del d.lgs. 25/2008, di attuazione della direttiva comunitaria 2005/85. In riferimento a tali minori, che hanno ottenuto o otterranno nei prossimi mesi lo status di rifugiato o titolare di protezione internazionale, è necessario predisporre apposite misure di integrazione che sappiano offrire risposte di lungo periodo, con particolare riferimento all'inserimento lavorativo.

Alla luce della situazione sopra descritta appare necessario, quindi, potenziare le misure a favore dei minori stranieri non accompagnati, in particolare di quelli prossimi alla maggiore età, attraverso interventi volti a favorire il loro inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, garantendo, attraverso il sostegno nel percorso di formazione linguistica e di inserimento nel mondo del lavoro, di proseguire la permanenza in Italia al compimento del diciottesimo anno di età in linea con i requisiti richiesti per un soggiorno regolare.

Per tali ragioni le politiche di integrazione sociale devono garantire la protezione dei minori privi di supporto genitoriale, coordinando ed integrando gli interventi di prevenzione del disagio adolescenziale e giovanile, e pianificando risposte di lungo periodo. Con la Raccomandazione 1969 (2011), relativa ai minori stranieri non accompagnati in Europa, il Consiglio d'Europa ha infatti evidenziato la necessità di pianificare progetti di vita per i minori non accompagnati che offrano soluzioni durature nel tempo. Al riguardo anche la Commissione europea, nel Piano di azione per i minori non accompagnati (2010-2014), ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni durature per i minori, sulla base della valutazione individuale del loro superiore interesse, affermando al riguardo che tali soluzioni possono consistere anche nel riconoscimento dello status di protezione internazionale o di altro status giuridico che consenta al minore di integrarsi nello Stato membro di residenza, qualora non sia possibile il ritorno volontario assistito o il reinserimento nel Paese di origine.

Tali azioni sono peraltro coerenti con quanto previsto dall'asse prioritario "Occupabilità" – obiettivo specifico 2.1 *"migliorare l'efficienza, l'efficacia, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro"* del PON "Governance e Azioni di Sistema" Obiettivo 1 – Convergenza, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5761 del 21 novembre 2007. L'obiettivo specifico suindicato prevede, infatti, la realizzazione di azioni finalizzate a rendere maggiormente accessibili le occasioni di lavoro ai diversi *target* di popolazione in una logica di equità, nonché a migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Al riguardo, la Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione – in qualità di autorità di gestione dei PON "Governance e Azioni di sistema" e "Azioni di Sistema" - e la Direzione Generale dell'Immigrazione di questo Ministero hanno sottoscritto in data 7 dicembre 2010 una convenzione sulla base della quale alla DG Immigrazione sono state attribuite le funzioni di organismo intermedio nella gestione dell'asse prioritario "Occupabilità" e delle linee di attività in esso ricompreso del PON sopramenzionato. Appare infatti in linea con la programmazione comunitaria, la definizione di un quadro di welfare to work e di strategie di inserimento sociale e lavorativo delle categorie di popolazione con più alto rischio di esclusione. L'intervento che questa Direzione Generale intende attivare con il presente avviso risponde pienamente agli obiettivi previsti in sede di programmazione europea, in ragione della perseguita finalità di rafforzamento della cooperazione interistituzionale tra i diversi livelli di governance nel coordinamento degli interventi rivolti ai minori stranieri non accompagnati nonché della creazione di una rete di relazioni stabili tra soggetti istituzionali, parti sociali, operatori ed enti del terzo settore funzionale a favorire l'inserimento socio-lavorativo dei soggetti sopra indicati.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

§2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Avviso viene emanato inoltre in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:

- Decisione della Commissione Europea (2007) n. 5761 del 21 novembre 2007, con la quale è stato approvato il PON "Governance e Azioni di Sistema" - Ob. Convergenza – 2007 IT 051 PO 006;
- Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n.284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- Regolamento (CE) 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento n. 1784/1999;
- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 modificato dal Regolamento (CE) n. 284/2009 del 7/04/2009 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e Corrigendum del 15 febbraio 2007;
- Regolamento (CE) 396/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili al contributo del FSE;
- Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico in materia di immigrazione): articolo 19 che stabilisce il divieto di espulsione dei minori stranieri; articolo 32 come modificato, da ultimo, dall'art. 3 della L. 2.08.2011, n. 129, il quale prevede che i minori stranieri non accompagnati possano convertire il permesso di soggiorno al raggiungimento della maggiore età a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e aver ricevuto un parere positivo da parte del Comitato Minori Stranieri, oppure si trovino in Italia da almeno tre anni e abbiano partecipato a un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni; articolo 33 che prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Comitato per i minori stranieri; articolo 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento di attuazione del T.U. in materia di immigrazione): articolo 28, che detta la disciplina del rilascio del permesso di soggiorno per i minori stranieri non accompagnati;
- D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 (Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri);
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 1969 del 15.4.2011;
- Piano d'Azione sui minori non accompagnati, adottato con Comunicazione della Commissione europea del 6.5.2010 (SEC (2010)534);
- O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 e s.m.i. con la quale sono state adottate ulteriori disposizioni urgenti dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti al Nord Africa e, segnatamente, l'articolo 5 il quale attribuisce poteri specifici al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'assistenza nei confronti dei minori stranieri non accompagnati;
- "Piano per l'integrazione nella sicurezza Identità e Incontro" (approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2010), che individua i cinque assi basilari su cui sviluppare con successo il percorso di integrazione del migrante, il cui asse V "minori e seconde generazioni" sancisce, in aderenza a tutte le norme nazionali ed internazionali, che la tutela dei minori deve essere piena ed incondizionata e che appare necessario offrire agli stessi percorsi di formazione qualificanti per l'inserimento nel mondo del lavoro;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i. e, segnatamente l'art. 12, il quale subordina la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi ;
- Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009, recante "Tipologia dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività

rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007-2013 nell'ambito dei Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.);

- D.M. 25 marzo 1998, n. 142, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento"
- D.L. 13 agosto 2011, n.138, convertito nella L. 14 settembre 2011, n.148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", art.11, che detta i livelli di tutela essenziali per l'attivazione dei tirocini formativi;
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12 settembre 2011, recante "Articolo 11 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, livelli essenziali di tutela in materia di tirocini formativi: primi chiarimenti".

§3. DEFINIZIONI

Nel presente avviso si intendono con i termini:

- **Minore straniero non accompagnato:** il minore non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di protezione umanitaria e internazionale, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano;
- **Minori stranieri non accompagnati richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria:** il minore di cui al precedente capoverso che ha presentato richiesta o è titolare di protezione internazionale o umanitaria;
- **Giovane migrante:** giovani migranti regolarmente presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, hanno compiuto o compiranno la maggiore età nel biennio 2011-2012;
- **Destinatari delle azioni:** le tipologie di soggetti indicate nei punti precedenti del presente §;
- **Amministrazione:** la Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- **Beneficiari:** i soggetti attuatori degli interventi ammessi al finanziamento pubblico;
- **Dispositivi:** le doti individuali di "qualificazione" e di "occupazione" del valore massimo rispettivamente di € 3.000,00 ed € 5.000,00 rivolte ai destinatari delle azioni.

§4. FINALITÀ

L'obiettivo dell'intervento promosso con il presente Avviso è il rafforzamento delle misure e dei servizi per l'inserimento socio-lavorativo attraverso una strategia innovativa per l'inclusione di migranti vulnerabili, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, migliorando la loro condizione e contrastando fenomeni di sfruttamento, lavoro nero ed esclusione sociale. L'ambito territoriale di riferimento dell'intervento è quello delle Regioni Obiettivo Convergenza (Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). Gli interventi che si intendono attuare in via sperimentale sono finalizzati alla formazione e all'occupazione dei minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta (17 anni), e dei giovani migranti che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, hanno compiuto o compiranno la maggiore età nel corso del biennio 2011- 2012, attraverso la collaborazione interistituzionale tra i diversi livelli di governance nel coordinamento degli interventi rivolti a fasce vulnerabili di migranti. A tal fine con il presente avviso si intendono implementare percorsi integrati di politica attiva del lavoro, finalizzati alla qualificazione delle competenze, ovvero all'inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza, attraverso l'assegnazione di una "dote individuale" per ogni singolo destinatario coinvolto funzionale all'erogazione di un mix di servizi di politica attiva del lavoro e di integrazione che consentano la permanenza regolare dei giovani in Italia dopo il compimento del diciottesimo anno d'età attraverso la costruzione di Piani di intervento personalizzati (PIP).

Nello specifico, con il presente Avviso si intendono perseguire le seguenti finalità:

- rafforzare gli strumenti di integrazione sociale finalizzati all'inserimento socio-lavorativo delle fasce deboli tra gli immigrati, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, ivi compresi quelli richiedenti o titolari di protezione umanitaria o internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta (17 anni) regolarmente presenti nelle Regioni obiettivo Convergenza;
- destinare "doti individuali" ai minori stranieri non accompagnati, ivi compresi quelli richiedenti o

titolari di protezione umanitaria o internazionale, in fase di transizione verso l'età adulta (17 anni) e ai giovani migranti che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, hanno compiuto o compiranno la maggiore età nel biennio 2011-2012, presenti nelle strutture di accoglienza temporanee e autorizzate/accreditate delle Regioni Obiettivo Convergenza, al fine di inserirli nel circuito formativo, lavorativo e sociale, rendendo operative le modifiche apportate all'articolo 32 del T.U. sull'immigrazione.

§5. ATTIVITA' AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Le finalità di cui al § precedente saranno conseguite attraverso l'erogazione di doti individuali corrispondenti alle due tipologie sotto indicate:

1. "Dote qualificazione", finalizzata a sostenere lo sviluppo di competenze nei destinatari delle azioni;
2. "Dote occupazione", finalizzata a promuovere la gestione di percorsi individualizzati di inserimento lavorativo.

Le attività ammissibili a finanziamento nell'ambito delle doti individuali si strutturano come segue:

I. AREA SERVIZI DI ACCOGLIENZA E PRESA IN CARICO

- a. Bilancio delle competenze, inteso quale azione consulenziale a forte valore orientativo, finalizzata a mettere in evidenza gli apprendimenti formali e non formali del destinatario. Tale prestazione consente dunque di analizzarne le competenze, attitudini e motivazioni con l'intento di supportare la definizione di un progetto individualizzato e cantierabile di qualificazione o di inserimento nel mondo del lavoro;
- b. Definizione del Piano di Intervento Personalizzato. Il servizio si pone l'obiettivo di elaborare il PIP, contestualizzando le singole prestazioni in ragione dei bisogni, risorse, potenzialità ed aspirazioni del singolo destinatario

II. AREA SERVIZI DI AFFIANCAMENTO

- a. Coaching, finalizzato a valorizzare e sviluppare le competenze e le potenzialità personali, attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione e rivisitazione delle conoscenze e su tecniche di accompagnamento all'autonomia.
- b. Tutoring e counselling orientativo, inteso quale strumento di educazione alle scelte e di sostegno ai soggetti nelle situazioni di vulnerabilità o di transizione. Il servizio rappresenta un dispositivo centrale nel raccordo tra azioni formative, di inclusione sociale e azioni di supporto e accompagnamento all'inserimento lavorativo, poiché concorre a dare continuità e coerenza logica alle diverse esperienze, a vario titolo maturate dal destinatario. Il servizio, come processo continuo, deve tendere principalmente a sollecitare nella persona la sua maturazione, svilupparne l'autonomia decisionale mirata e consapevole, assistendolo nella esplicitazione delle proprie aspirazioni, dei suoi interessi prevalenti, delle sue capacità personali e dei suoi limiti rispetto alle scelte espresse, nonché accompagnandolo nella gestione del percorso condiviso.

III. AREA SERVIZI DI FORMAZIONE

- a. Tutoraggio project work. Questo servizio individualizzato si pone l'obiettivo di affiancare il destinatario nella sperimentazione attiva delle competenze e capacità acquisite nell'ambito di pregresse esperienze formative, professionali o di vita. Si rifà ad un modello di tipo "learning by doing" e si basa sulla realizzazione di un progetto di approfondimento relativo a contesti reali, su cui sviluppare specifici momenti didattico-applicativi dall'elevata valenza orientativa.
- b. Tutoring e accompagnamento al training on the job, inteso quale affiancamento utile a qualificare un'esperienza di formazione on the job, quale opportunità di conoscenza diretta del mondo del lavoro e di una specifica professionalità. Si tratta dunque di esperienze classificabili come work-experience e/o di tirocinio formativo che possono avere differenti finalità di carattere esplorativo, conoscitivo, di inserimento o di presocializzazione lavorativa.
- c. Formazione individualizzata per l'attestazione e messa in trasparenza di competenze linguistiche.

IV. AREA SERVIZI AL LAVORO

- a. Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro. Il servizio si pone l'obiettivo di sostenere l'utente nell'acquisire competenze e capacità utili a promuoversi attivamente nel mondo del lavoro e a facilitarne l'inserimento occupazionale. Si intende in questo senso favorire l'attivazione del

destinatario e lo sviluppo di abilità di ricerca attiva del lavoro, supportandolo nella predisposizione di un progetto professionale e di piani di ricerca operativa. Seguendo questa logica, il servizio si configura come un'azione di affiancamento focalizzata sull'elaborazione di strategie in grado di far fronte a diversi compiti orientativi (la scelta, la ricerca del lavoro, ecc.) e si correla con le altre azioni previste nel PIP che possono risultare complementari al raggiungimento dell'obiettivo dell'inserimento occupazionale;

- b. Scouting aziendale e ricerca del lavoro. Il servizio mira ad erogare prestazioni finalizzate ad un più veloce inserimento lavorativo dei destinatari attraverso il contatto diretto con i potenziali datori di lavoro. L'intervento punta dunque alla definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e l'assistenza nel contatto con l'azienda, la raccolta e diffusione del curriculum vitae; la ricerca e segnalazione delle vacancies, la gestione del contatto anche attraverso visite in azienda, la valutazione dei profili professionali ricercati dalle aziende.
- c. Accompagnamento al lavoro. Finalità del servizio è sostenere nel tempo la stabilità dell'occupazione del destinatario supportandolo nella prima fase di inserimento lavorativo. Ulteriore finalità del servizio è quella di sensibilizzare il contesto aziendale per promuovere l'attivazione di un clima di lavoro accogliente ed inclusivo nei confronti del minore straniero non accompagnato.

§6. DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

Sono destinatari delle attività previste dal presente Avviso:

- Minori stranieri non accompagnati in fase di transizione verso l'età adulta (fascia di età compresa tra i 17 e i 18 anni) presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza;
- Minori stranieri non accompagnati richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza;
- Giovani migranti regolarmente presenti nelle Regioni Obiettivo Convergenza che, accolti in Italia come minori stranieri non accompagnati, hanno compiuto o compiranno la maggiore età nel biennio 2011-2012.

§7. SOGGETTI PROPONENTI

I soggetti legittimati a presentare la domanda di ammissione al finanziamento, in partenariato fra loro, sono:

- A.** Comuni delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);
- B.** Enti e associazioni operanti nel settore dell'immigrazione iscritti nel registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 394/1999, e s.m.i.;
- C.** Enti gestori di strutture di accoglienza per i minori accreditate e/o autorizzate, ubicate nel territorio delle Regioni Obiettivo Convergenza;
- D.** Enti gestori di strutture destinate all'accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati individuate ai sensi dell'art. 5 dell'O.P.C.M. n. 3933 del 13 aprile 2011 e s.m.i., ubicate nel territorio delle Regioni Obiettivo Convergenza;
- E.** Soggetti autorizzati allo svolgimento dell'attività di intermediazione di lavoro, consistente nell'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ed iscritti nell'apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 276/2003, ivi compresi gli altri soggetti autorizzati ed iscritti all'Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall'art. 48, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183;
- F.** Organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni allo svolgimento di attività di formazione ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n. 166.

La costituenda associazione temporanea di scopo (ATS) che intende presentare la domanda di ammissione al finanziamento, a pena di esclusione, dovrà prevedere obbligatoriamente la presenza di almeno un Comune di cui alla lettera A, in qualità di partner o di capofila. La medesima ATS non dovrà, viceversa, obbligatoriamente ricomprendere tutte le restanti tipologie di soggetti proponenti indicate dalla lettera B alla lettera F. In caso di partenariato l'ente individuato dai componenti il partenariato quale soggetto capofila sarà considerato soggetto proponente e, in quanto tale, responsabile della realizzazione dell'intero progetto nei confronti dell'Amministrazione procedente.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

Via Fornovo, 8 (Pal. C, IV piano) – 00192 Roma

Tel. 06 46834780 - Fax 06 46834769

Mail: dgimmigrazione@lavoro.gov.it – dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it

I Comuni di cui alla lettera A possono presentare la domanda di ammissione al finanziamento anche in forma singola.

§8. RISORSE FINANZIARIE

Le risorse destinate al finanziamento delle proposte progettuali di cui al presente Avviso ammontano a complessivi € 2.000.000,00 (eurodue milioni/00) a valere sulle risorse del PON "Governance e Azioni di Sistema", di cui € 1.200.000,00 (un milione duecentomila euro/00) a valere sul Fondo di Rotazione ed € 800.000,00 (ottocentomila euro/00) a valere sul Fondo Sociale Europeo.

Il finanziamento richiesto per la proposta progettuale non potrà eccedere, **pena l'esclusione**, la somma di € 200.000,00 (duecentomila euro/00) e non potrà essere inferiore ad € 50.000,00 (cinquantamila euro/00). E' in facoltà del proponente prevedere un eventuale cofinanziamento dell'azione.

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di incrementare l'ammontare complessivo del finanziamento di cui al primo capoverso del presente paragrafo, in presenza dell'emergente disponibilità di ulteriori risorse, provenienti anche da altre fonti di finanziamento, da destinare alle finalità ed alle azioni indicate nel presente Avviso. Tale facoltà potrà essere esercitata entro dodici mesi dalla data di adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria di cui al successivo §16.

§9. ARTICOLAZIONE, VALORE E RICONOSCIBILITA' DEI DISPOSITIVI.

La filiera di attività definita per ciascun percorso individualizzato dovrà risultare coerente con l'articolazione, in termini di servizi e durata delle singole prestazioni agli stessi riconducibili, prevista dalla tabella seguente. Tale durata rappresenta il limite massimo riconoscibile ai fini della determinazione del valore di ciascuna dote individuale, fermo restando che i soggetti proponenti potranno prevedere l'erogazione di servizi aggiuntivi o una maggior durata delle prestazioni sotto elencate.

Attività svolte dagli operatori del beneficiario (modalità di rendicontazione a costi standard)

Area di Servizio	Prestazioni	Durata (in ore) per DOTE QUALIFICAZIONE	Durata (in ore) per DOTE OCCUPAZIONE
a) Area Servizi di accoglienza e presa in carico	Bilancio delle competenze	6	6
	Definizione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP)	4	4
Totale Area di servizio		10	10
b) Area Servizi di affiancamento	Coaching	6	6
	Tutoring e counseling orientativo	20	38
Totale Area di servizio		26	44
c) Area Servizi di formazione	Tutoraggio project work	24	
	Tutoring e accompagnamento al training on the job		30
	Servizi di attestazione per la messa in trasparenza delle conoscenze linguistiche	4	4
Totale Area di servizio		28	34
d) Area Servizi al lavoro	Orientamento e formazione alla ricerca attiva del lavoro		4
	Scouting aziendale e ricerca del lavoro		4
	Accompagnamento al lavoro		16
Totale Area di servizio		0	24
TOTALE ORE		64	112

Attività svolte dai destinatari dell'azione (modalità di rendicontazione a costi reali)

Area di Servizio	Prestazioni	Durata (In ore) per DOTE QUALIFICAZIONE	Durata (In ore) per DOTE OCCUPAZIONE
c) Area Servizi di formazione	Project work	250	
	Tirocinio		375
Totale Area di servizio		250	375

Al presente avviso si applicano le disposizioni di semplificazione di cui al Regolamento (CE) 396 del 6 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE, con particolare riferimento all'opzione "tabelle standard di costi unitari c.d. "a processo".

Ai fini della determinazione del valore della dote individuale è stata realizzata un'indagine dedicata, relativa all'implementazione delle opzioni di semplificazione dei costi di cui al citato Reg. CE 396/2009, condotta su tutte le Regioni italiane che hanno definito standard di servizio comparabili. L'analisi in questione ha specificamente riguardato i parametri di costo standard adottati dalle diverse Autorità di Gestione FSE con riferimento a servizi e prestazioni uguali o analoghe a quelle previste nell'ambito del presente avviso.

Sulla base di tale indagine, l'importo della dote è determinato nella misura massima di:

- € 2.000,00 (duemilaeuro/00) per ogni "Dote Qualificazione", a fronte di un percorso di politica attiva della durata massima riconoscibile, sotto il profilo economico, di n. 64 ore (€ 31,25 /ora x 64 ore = € 2.000,00)
- € 3.500,00 (tremilacinquecentoeuro/00) per ogni "Dote Occupazione", a fronte di un percorso di politica attiva della durata massima riconoscibile, sotto il profilo economico, di n. 112 ore (€ 31,25 Euro/ora x 112 ore = € 3.500,00).

Ai soggetti attuatori degli interventi verrà comunque riconosciuto un importo rispondente alle ore effettivamente erogate e regolarmente certificate sui registri delle attività svolte dall'operatore di cui al successivo § 19.

In particolare, coerentemente con la scelta di adottare l'opzione di semplificazione "tabelle standard di costi unitari c.d. a processo", il valore effettivo della sovvenzione riconoscibile per la parte afferente ai servizi di politica attiva sarà determinato sulla base della seguente relazione:

Spesa ammissibile = € 31,25 (Unità di costo standard) X n. ore di prestazioni certificate

Si specifica inoltre che ai fini della determinazione del valore della sovvenzione, saranno considerate **esclusivamente le ore (1 ora = 60 minuti) di attività individualizzata svolte in presenza del destinatario dagli operatori individuati dal soggetto beneficiario.**

Per entrambe le tipologie di doti i soggetti attuatori degli interventi saranno tenuti ad erogare e certificare almeno le ore relative alle prestazioni riconducibili all'Area di servizio "a. Area Servizi di accoglienza e presa in carico", pari a n. 10 ore, articolate secondo quanto riportato nella tabella di cui al presente § e quindi:

- 6 ore di "Bilancio delle competenze" e 4 ore di "Definizione del Piano di intervento Personalizzato" per un totale di 10 ore.

Nel caso in cui, per un determinato destinatario, non risultino erogate e certificate le ore afferenti alla suddetta area di servizio, per il medesimo destinatario non sarà riconosciuto alcun contributo, indipendentemente dall'avvenuta certificazione delle attività riconducibili alle altre aree di servizio.

Inoltre, la quota di sovvenzione relativa al Tutoraggio previsto nell'ambito dell'area "c) Servizi di formazione" - 24 ore di "tutoraggio project work" per la "dote qualificazione" e 30 ore di "tutoring e accompagnamento al training on the job" per la "dote occupazione" - sarà riconosciuta ai beneficiari, così come risultante dal registro dell'attività dell'operatore, solo se il destinatario ha effettivamente partecipato al percorso di project work, per la "dote qualificazione", o al tirocinio formativo per la "dote occupazione", come risultante dal registro relativo al percorso di tirocinio/project work regolarmente compilato e

preventivamente vidimato di cui al successivo § 19.

Con specifico riguardo alla sola "Dote Occupazione", l'erogazione delle 16 ore di "Accompagnamento al lavoro" previste nell'ambito dell'area di servizi d), a favore di un determinato destinatario è subordinata alla preventiva sottoscrizione da parte di quest'ultimo di un contratto di lavoro.

Ai fini del riconoscimento della quota parte di sovvenzione (per un massimo di € 500,00 = n. 16 ore di prestazione x € 31,25 per ciascuna ora di prestazione) relativa al predetto servizio di "Accompagnamento al Lavoro" occorre quindi che il beneficiario dimostri l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, in data antecedente all'erogazione della specifica prestazione, in una delle seguenti forme contrattuali:

- contratti a tempo indeterminato;
- contratti a tempo determinato (della durata minima di 6 mesi);
- contratti di apprendistato.

A tali importi, che afferiscono alla parte del valore della dote riferita all'erogazione dei servizi di politica attiva, si aggiungerà un'indennità che sarà corrisposta dal beneficiario direttamente ai destinatari dei servizi. Tale indennità avrà i seguenti valori massimi:

- € 1.000,00 per la dote qualificazione a fronte di non meno di 250 ore di project work;
- € 1.500,00 per la dote occupazione a fronte di non meno 375 ore di tirocinio formativo di cui alla normativa statale e regionale.

Tale seconda componente della dote non sarà gestita a costi standard, bensì secondo la tradizionale metodologia "a costi reali". Il beneficiario dovrà erogare l'indennità al destinatario dell'intervento in due tranche: la prima tranche pari al 50% sarà erogata al raggiungimento di un numero di ore di project work pari a 125 per la "dote qualificazione" e pari a 183 ore di tirocinio per la "dote occupazione"; la seconda tranche sarà erogata a seguito dello svolgimento della totalità delle ore previste.

§10. DURATA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

Le attività progettuali di cui al presente Avviso avranno inizio a decorrere dalla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento della procedura di approvazione della convenzione di finanziamento di cui al successivo § 17 e avranno una durata massima di 12 mesi.

I singoli percorsi integrati di politica attiva del lavoro rivolti ai destinatari degli interventi avranno una durata massima di sei mesi.

§11. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti proponenti dovranno presentare, secondo le modalità e le condizioni indicate ai successivi § 12-13-14, a pena di esclusione, apposita domanda di ammissione al finanziamento, redatta secondo il **Modello A**, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di quest'ultimo in corso di validità.

In caso di partenariato, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere compilata e sottoscritta solo dal soggetto capofila ed accompagnata dalla dichiarazione, resa dal legale rappresentante di ciascun partner, redatta secondo il **Modello A1**, attestante la volontà di partecipare al partenariato.

La predetta domanda deve, inoltre, essere accompagnata dal **Modello B** contenente le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestanti:

- a) il possesso dei requisiti soggettivi di legittimazione a presentare la proposta progettuale e/o a partecipare alla medesima in qualità di partner, di cui al precedente § 7;
- b) l'idoneità dei poteri del rappresentante legale alla sottoscrizione degli atti di cui al presente Avviso;
- c) che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti da parte di pubbliche amministrazioni o comunque a valere su risorse finanziarie pubbliche;
- d) l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'art. 10 della L. 31.05.1965, n. 575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei succitati organi;
- e) che l'ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
- f) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori;

- g) che l'ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
- h) i principali interventi realizzati, nel triennio 2009 -2011, rivolti ai minori stranieri non accompagnati e richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria.

Le Amministrazioni pubbliche partecipanti, in forma singola o associata, sia in veste di soggetto capofila che in quella di partner, non sono, comunque, tenute a presentare le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere d), e), f), g) e h).

In caso di partenariato, il Modello B sopra citato deve essere presentato, **pena l'esclusione**, da ogni componente il partenariato.

Inoltre, per ogni proposta progettuale dovrà essere presentata, **pena l'esclusione**, la scheda anagrafica, compilata in ogni sua parte dal soggetto proponente e da ciascun eventuale partner, utilizzando esclusivamente il Modello C.

Ogni soggetto, sia singolarmente che in partenariato, in veste di capofila o di partner, potrà presentare al massimo due proposte progettuali.

Nel caso di violazione di tali prescrizioni, tutte le proposte progettuali non saranno ammesse alla successiva fase di valutazione.

L'Amministrazione effettuerà i controlli a campione ex art.71 del D.P.R. n.445/2000 sulle dichiarazioni rese dai soggetti proponenti e citate nel presente §.

§12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

Per la presentazione della proposta progettuale dovrà essere utilizzata, **a pena di esclusione**, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito Istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, www.lavoro.gov.it, sezioni "avvisi e bandi" e "pubblicità legale":

- **Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);**
- **Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);**
- **Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);**
- **Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);**
- **Modello D (Scheda di progetto);**
- **Modello D1 (Scheda individuale del destinatario);**

I modelli D e D1 dovranno essere prodotti in duplice originale.

La documentazione suindicata, relativa ad ogni proposta progettuale presentata, dovrà pervenire, **pena l'esclusione**, in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno:

- intestazione del mittente (nel caso di partenariato, comprensiva dell'elencazione di tutti i componenti), completa di recapito postale ed e-mail;
- la dicitura: "Non aprire – PON FSE– Avviso n.2/2012".

§13. INDIRIZZO AL QUALE PRESENTARE I PROGETTI

I progetti dovranno essere trasmessi a mano, ovvero tramite raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo corriere e pervenire, **a pena di esclusione**, entro e non oltre il termine perentorio indicato al successivo § 14 al seguente indirizzo:

**Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione
Divisione I
Via Forno 8 - 00192 ROMA
Pal. C, IV piano, stanza n. 404**

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede unicamente il timbro dell'ufficio sopra menzionato, con l'attestazione del giorno e dell'ora d'arrivo (l'orario sarà riportato solo nel caso in cui il plico venga recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione). Le offerte presentate a mano ovvero a mezzo corriere dovranno essere consegnate unicamente presso i locali di cui al presente articolo. Non saranno accettate le offerte consegnate all'ufficio passi o all'ufficio postale del

Ministero.

L'orario di ricezione è dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, con esclusione dei giorni festivi.

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Amministrazione procedente ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio indicato al § 14. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. I plichi in questione non verranno aperti.

§14. TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti dovranno essere presentati, **pena l'esclusione**, entro e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale, della notizia dell'adozione del presente Avviso.

Il suindicato termine, qualora coincidente con un giorno non lavorativo (sabato, domenica e festivo), si intende differito al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

§15. CAUSE DI INAMMISSIBILITÀ

Saranno considerate inammissibili ed escluse, come tali, dalla valutazione le proposte progettuali:

- a) redatte mediante modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso;
- b) prive della firma del legale rappresentante, ove esplicitamente richiesta;
- c) presentate, in forma singola od associata, da soggetti diversi da quelli legittimati, così come individuati al precedente § 7;
- d) pervenuti all'Amministrazione procedente oltre il termine di cui al precedente § 14;
- e) pervenute senza plico ovvero in plico non rispondente alle indicazioni di cui al precedente § 12;
- f) prive di uno o più documenti elencati al precedente § 12;
- g) che prevedano una durata superiore ai 12 mesi, indicata al precedente § 10;
- h) prive di uno o più requisiti di ammissibilità di cui al § 11;
- i) che prevedano un finanziamento pubblico inferiore a € 50.000,00 o superiore a € 200.000,00 di cui al precedente § 8;
- j) che risultino presentate, dal medesimo soggetto, che, sia singolarmente che in partenariato, partecipi a più di due proposte progettuali presentate in risposta al presente Avviso.

L'esclusione per taluna delle cause di cui al presente paragrafo sarà comunicata al soggetto proponente entro 30 giorni decorrenti dalla ricezione, da parte dell'Amministrazione procedente, del verbale della commissione di valutazione indicata al successivo § 16.

§16. VALUTAZIONE DEI PROGETTI

La valutazione dei progetti pervenuti sarà effettuata da una commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La commissione procederà preliminarmente all'esame dei progetti, verificando la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Superata la fase di ammissibilità, la commissione procederà alla valutazione dei progetti sulla base dei criteri di seguito indicati:

CRITERI	PUNTEGGI
A. REQUISITI SOGGETTIVI	
A1. Esperienza specifica del proponente nell'ambito della tutela dei minori stranieri non accompagnati, minori stranieri non accompagnati richiedenti e titolari di protezione internazionale o umanitaria	10
TOTALE A	10
B. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO	
B1. Modalità e strumenti di coordinamento con i <i>partners</i> di progetto	15
B2. Efficacia della rete territoriale di riferimento	10

B3. Qualità ed efficacia del progetto in base a:	
- coerenza tra attività previste e risultati attesi;	12
- fattibilità;	15
- adeguatezza delle attività previste rispetto al profilo dei destinatari.	8
TOTALE B3	35
B4. Esperienza e competenza delle risorse umane impiegate	10
B5. Servizi aggiuntivi rispetto alla filiera indicata nella tabella di cui al § 5	20
TOTALE B	90
TOTALE GENERALE (A+B)	100

Ai fini dell' idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un punteggio complessivo non inferiore a 60 punti.

A conclusione dell' istruttoria di valutazione la commissione incaricata stilerà la graduatoria finale dei progetti, che verrà approvata con decreto del Direttore Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

La graduatoria conterrà l'elenco dei progetti in ordine decrescente di punteggio attribuito dalla commissione di valutazione.

Saranno ammessi al finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse indicate al § 8.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in presenza di economie sopravvenute, di avvalersi dello scorrimento della graduatoria fino all'impegno integrale delle risorse disponibili.

Nel caso in cui due o più progetti conseguano il medesimo punteggio ed occupino nella graduatoria una posizione tale da non permettere l'ammissione al finanziamento di tutti i progetti con pari punteggio, l'ordine di posizione nella graduatoria sarà determinato in relazione al punteggio ottenuto con riferimento allo specifico indicatore B.3 *Qualità ed efficacia del progetto*. Nel caso in cui permanga una situazione di parità dei punteggi si procederà tramite sorteggio pubblico.

Il provvedimento di approvazione della graduatoria sarà pubblicato sul sito internet www.lavoro.gov.it, con valore di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso.

§17. CONVENZIONE DI FINANZIAMENTO

Con i soggetti proponenti i progetti ammessi al finanziamento sarà stipulata apposita convenzione nella quale saranno disciplinati le modalità di realizzazione del progetto, i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tra il Ministero e gli enti beneficiari del finanziamento.

La mancata o tardiva produzione della documentazione richiesta dall'Amministrazione procedente ai fini della sottoscrizione della convenzione comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento, con possibilità di subentro nel diritto medesimo in capo al soggetto proponente il progetto idoneo, collocato nella posizione immediatamente successiva nella graduatoria.

§18. SISTEMA INFORMATIVO

I soggetti ammessi al finanziamento saranno abilitati all'inserimento dei documenti relativi alle prestazioni erogate ai destinatari delle attività sulla piattaforma informatica PLUS di Italia Lavoro S.p.A., ente in house del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Italia Lavoro S.p.A. provvederà a fornire ai soggetti ammessi al finanziamento, a seguito di comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione procedente, le credenziali di accesso al sistema informativo PLUS.

§19. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento sarà erogato in tre tranches:

1. una prima quota, comprensiva dell'anticipo, pari ad € 1.000,00 per ogni "dote qualificazione" e ad € 1.500,00 per ogni "dote occupazione", nonché dell'importo dovuto a fronte delle ore prestate relative all'Area servizi di accoglienza e presa in carico" (10 ore sia per la dote qualificazione che per la dote occupazione), ad avvenuta ricezione della seguente documentazione in originale:

- a) documento attestante l'avvenuta prestazione della garanzia contro i rischi di mancata realizzazione del progetto e di eventuali inadempienze, per un importo determinato in conformità alla seguente formula: (€

1.000,00 x n. doti qualificazione finanziate) + (€ 1.500,00 x n. doti occupazione finanziate), mediante fideiussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di un istituto bancario ovvero da parte di un intermediario finanziario non bancario iscritto negli elenchi previsti dal D.lgs. n. 385/1993. La fideiussione dovrà valere fino al ventiquattresimo mese successivo alla data di conclusione del progetto e comunque fino alla dichiarazione di svincolo da parte dell'Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta. La fideiussione dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, rilasciata dal soggetto firmatario del titolo di garanzia (intendendosi per tale gli agenti, i broker, i funzionari o comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell'istituto bancario o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia), attestante l'identità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del firmatario della polizza medesima. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. In alternativa, la fideiussione dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario del titolo di garanzia.

b) Nota di debito completa degli allegati secondo il format fornito dall'Amministrazione.

L'erogazione di quanto sopra è comunque subordinata all'inserimento sulla piattaforma informatica PLUS, in formato immagine secondo gli standard tecnici forniti, dei documenti di cui ai precedenti punti a) e b) nonché dei Piani di Interventi Personalizzati (PIP) per ogni destinatario, secondo il format fornito dall'Amministrazione procedente, e del registro delle attività svolte dall'operatore, compilato, preventivamente vidimato e sottoscritto dall'operatore incaricato dell'erogazione del servizio e dal destinatario dell'intervento, con indicazione delle giornate e delle ore di attività svolte in presenza del destinatario e recante una breve descrizione delle attività realizzate.

2. Una seconda quota entro sette mesi dalla data di avvio delle attività progettuali, di erogazione del contributo per i percorsi comunque conclusi (a seguito di completamento delle ore previste o per altra causa, secondo i termini e le condizioni stabilite nel presente Avviso), ad avvenuta ricezione della seguente documentazione:

a) nota di debito completa degli allegati secondo il format fornito dall'Amministrazione.

Per ogni percorso concluso verrà detratto l'importo erogato a titolo di anticipazione. Nell'eventualità di percorsi che si concludano anticipatamente rispetto alle ore previste, qualora l'anticipo erogato sia superiore al valore delle prestazioni erogate, tale differenza sarà compensata con gli importi richiesti per gli altri percorsi conclusi.

L'erogazione di quanto sopra è comunque subordinata all'inserimento sulla piattaforma informatica PLUS, relativamente ai percorsi conclusi, dei seguenti documenti in formato immagine secondo gli standard tecnici forniti:

1. registro delle attività svolte dall'operatore compilato e preventivamente vidimato;
2. registro relativo al percorso di tirocinio/project work regolarmente compilato e preventivamente vidimato;
3. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennità prevista al § 9 al destinatario dell'intervento;
4. relazione intermedia sullo stato di avanzamento del progetto.

Inoltre per quanto riguarda le "doti occupazione":

5. comunicazione obbligatoria preventiva di attivazione tirocinio;
6. progetto formativo;
7. convenzione di tirocinio stipulata con il soggetto ospitante.

Per quanto concerne le doti occupazione che prevedono l'assunzione del destinatario dell'intervento:

8. copia integrale del modello di comunicazione obbligatoria;
9. copia del contratto di lavoro.

3. Il saldo avverrà a seguito di presentazione della seguente documentazione (che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla conclusione del progetto) e previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili effettuate da questa Amministrazione:

a) nota di debito completa degli allegati secondo il format fornito dall'Amministrazione.

L'importo richiesto a saldo sarà decurtato di quanto già percepito a titolo di anticipazione. Nell'eventualità di percorsi che si concludano anticipatamente rispetto alle ore previste, qualora l'anticipo erogato sia superiore al valore delle prestazioni erogate, tale differenza sarà compensata con gli importi richiesti per gli altri percorsi conclusi.

L'erogazione di quanto sopra è comunque subordinata all'inserimento sulla piattaforma informatica PLUS relativamente agli ulteriori percorsi conclusi, dei seguenti documenti in formato immagine secondo gli standard tecnici forniti:

1. registro delle attività svolte dall'operatore compilato e preventivamente vidimato;
2. registro relativo al percorso di tirocinio/project work regolarmente compilato e preventivamente vidimato;
3. documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'indennità prevista al § 9 al destinatario dell'intervento.
4. relazione finale di progetto.

Inoltre per quanto riguarda le "doti occupazione":

5. comunicazione obbligatoria preventiva di tirocinio;
6. progetto formativo;
7. convenzione di tirocinio stipulata con il soggetto ospitante.

Inoltre per quanto riguarda le doti occupazione che prevedono l'assunzione del destinatario dell'intervento:

8. copia integrale del modello di comunicazione obbligatoria;
9. copia del contratto di lavoro.

I beneficiari dovranno conservare i documenti giustificativi in originale e sono tenuti all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione per dieci anni (ai sensi dell'art. 2220 cod.civ.) e comunque per i tre anni successivi alla chiusura parziale o finale del programma operativo ex art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/2006.

§20. IRREGOLARITÀ E SANZIONI

Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla convenzione sottoscritta ai sensi del § 17 in capo al beneficiario, o beneficiario capofila in caso di partenariato, l'Amministrazione procedente potrà concedere un termine non superiore a 30 giorni entro cui sanare l'inadempienza. Qualora il beneficiario non ottempererà nel predetto termine, l'Amministrazione potrà applicare una sanzione pecuniaria pari al 5% del valore del contributo erogato, dandone previa e motivata informazione.

Ferma restando l'applicazione della predetta sanzione pecuniaria, il contributo potrà essere revocato, in tutto o in parte, qualora il beneficiario dello stesso o, in caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:

- a) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell'amministrazione procedente, l'esecuzione del progetto finanziato;
- b) compia gravi inadempienze nell'attività di *reporting* e/o nella comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio;
- c) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di eventuali controlli in itinere;
- d) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l'esecuzione delle attività di progetto;
- e) eroghi i servizi a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto;
- f) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;
- g) non rispetti le regole di pubblicità di cui al § 22 ed alle direttive ivi citate.

§21. FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante o connessa al presente Avviso è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

§22. PUBBLICITÀ

Dall'assegnazione del finanziamento statale discende l'obbligo per il beneficiario di evidenziare, in ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso è cofinanziato dall'Unione Europea – FSE 2007-2013 PON "Governance e Azioni di Sistema", impiegando a tal fine i loghi ufficiali dell'Unione Europea, del Fondo Sociale Europeo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di conformarsi alle direttive che da quest'ultimo saranno impartite in materia di pubblicizzazione dell'intervento.

§23. ALTRE INFORMAZIONI

I soggetti interessati potranno inviare quesiti per posta elettronica all'indirizzo dgimmigrazione@mailcert.lavoro.gov.it non oltre 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione dei progetti, riportando come oggetto: "Avviso 2/2012. Quesito".

Le risposte ai quesiti di interesse generale saranno pubblicate sul sito internet www.lavoro.gov.it. Parimenti sul medesimo sito Internet saranno pubblicate tutte le informazioni relative al procedimento di cui al presente avviso.

§24. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il dott. Alessandro Lombardi, dirigente della Divisione I della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE
NATALE FORLANI

